



*Ministero dell'Economia e delle finanze*  
*Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato*  
Ispettorato generale del bilancio

CiVIT

COMMISSIONE *indipendente* PER LA VALUTAZIONE,  
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito denominata RGS), con sede in Roma, Via XX settembre, 97 - codice fiscale 80415740580 - nella persona del Ragioniere Generale dello Stato Dott. Mario Canzio,**

e

**la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata CiVIT) con sede in Roma, Piazza Augusto Imperatore 32 - codice fiscale 97584460584 - nella persona del Presidente, Romilda Rizzo.**

**CONSIDERATO CHE** l'art. 21 della legge n. 196/09 comma 11, stabilisce che ciascuno stato di previsione è illustrato da una Nota integrativa, trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato che accompagna lo stato di previsione della spesa attraverso la quale ogni Amministrazione illustra i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli e l'art. 35 comma 2, della citata legge stabilisce che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata una Nota integrativa contenente i risultati in coerenza con i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione;

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigono annualmente, entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007 – *Indirizzi per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del programma di Governo* – nella quale sono stati richiamati ampiamente i concetti e i contenuti relativi alle Note preliminari espressi nella circolare n. 18/2006 della Ragioneria Generale dello Stato ed è stata ribadita l'importanza del legame fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo della programmazione finanziaria;

**VISTO** l'articolo 27 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 che stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e la CIVIT assicurano lo scambio dei dati utili all'analisi e valutazione della spesa e trovano soluzioni per semplificare gli adempimenti richiesti alle amministrazioni centrali in materia di misurazione delle performance, nonché per migliorare la disponibilità di informazioni quantitative sugli obiettivi e sui risultati conseguiti con la spesa;

**VISTO** il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente le disposizioni recanti l'attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

**VISTO** l'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 in base al quale, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;

**VISTO** il DPCM 18 settembre 2012 recante "Linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio e il loro monitoraggio, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91" e in particolare l'articolo 5 comma 4 che stabilisce che il Piano degli indicatori

e risultati attesi di bilancio corrisponde, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle Note integrative disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a) e dall'art. 35, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**VISTE** le Circolari annuali di previsione del bilancio del Ministero dell'Economia e delle finanze nelle quali sono stati richiamati l'importanza ed i contenuti delle Note integrative e specifiche linee guida e schemi di riferimento;

**VISTA** la Convenzione relativa al progetto sperimentale sulla riconciliazione tra ciclo della performance e ciclo di bilancio per un coordinamento dei sistemi di misurazione e valutazione che all'art. 4 lett. b) prevede un protocollo informatico di scambio dei dati inseriti sul sistema Note Integrative del bilancio dello Stato;

**CONSIDERATO CHE** il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha realizzato un portale per la predisposizione automatizzata delle Note preliminari da parte delle Amministrazioni tramite un'apposita area riservata ai referenti delle amministrazioni centrali dello Stato disponibile sul sito internet della RGS;

**CONSIDERATO CHE** secondo l'articolo 13, comma 6, lettera p) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è prevista la realizzazione e la gestione da parte della CiVIT del portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche

### **CONVENGONO**

di stipulare il presente Protocollo per la definizione delle regole di condivisione delle informazioni derivanti dal sistema informativo delle Note integrative:

1. la CiVIT riceverà dalla RGS i flussi di dati estratti dal sistema informativo delle Note integrative;
2. per il primo anno con trasferimenti di file in formato aperto, per gli anni successivi tramite interoperabilità applicativa tra i sistemi di gestione di banche dati RGS e il sistema di gestione banche dati del Portale della trasparenza;

3. la CiVIT utilizzerà le informazioni della RGS per alimentare il portale della trasparenza;
4. per la selezione e generazione del file in formato aperto (ad esempio .csv) ci si avvarrà del tracciato record e delle codifiche da utilizzare per la corretta interpretazione delle informazioni da convenire;
5. la messa a disposizione dei dati avviene, da parte della RGS, dopo aver effettuato i controlli di completezza e congruità necessari;
6. ad inizio di ciascun anno la RGS – Ispettorato generale del Bilancio - e la CiVIT provvedono alla verifica dell'allineamento delle anagrafiche contenenti le codifiche utilizzate nello scambio dei dati e alla revisione delle regole di congruità che i dati dovranno rispettare;
7. la messa a disposizione dei dati definitivi, relativi alle Note integrative, nonché dei dati relativi all'organizzazione della struttura delle amministrazioni centrali dello Stato – trasmessi dalla RGS e relativi sia alla fase di previsione che a quella di consuntivo - avviene due volte l'anno a conclusione dei rispettivi iter procedurali, salvo diverse periodicità concordate dalle due Amministrazioni;
8. il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 cui fa capo la responsabilità connessa alla fornitura dei dati è individuato nell'Ispettore Generale Capo del Bilancio che effettua la messa a disposizione dei dati;
9. in tutte le pubblicazioni ed elaborazioni che la CiVIT predisporrà sulla base delle informazioni acquisite dal portale RGS – Note Integrative - verranno citati la struttura (RGS-IGB) ed il relativo sistema informativo di provenienza dei dati;
10. non è prevista l'acquisizione di dati sensibili;
11. la divulgazione dei dati ad altri organismi da parte della CiVIT dovrà essere preventivamente concordata con la RGS;
12. i tracciati record e le codifiche di cui ai punti precedenti, possono essere oggetto di modifiche, sia a fronte di variazioni intervenute nella predisposizione delle Note integrative e dei dati di bilancio, sia a fronte di nuove necessità conoscitive della CiVIT, nonché per motivi tecnico-informatici. In tali casi dovranno essere concordati i tempi e le modalità necessarie alla RGS per l'adeguamento della funzione o dei dati;


13. per lo scambio futuro di ulteriori informazioni utili al monitoraggio ed alle esigenze conoscitive della CiVIT che si rendano disponibili nell'ambito del Sistema informativo della RGS potranno essere concordati i tempi e le modalità per gli eventuali adeguamenti dei tracciati record e delle codifiche.

Roma, **29 APR. 2013**

Per la Ragioneria Generale dello Stato

Ragioniere generale dello Stato

Mario Canzio



Per la CIVIT

Presidente

Romilda Rizzo

